

N. D.

1706

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE III CIVILE

R.G. 81/12
Cap. N. 1828/12
R.E.P. 1848/12

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Paolo PRAT

Presidente f.f. rel.

dott. Enrico DELLA FINA

Consigliere

dott. Tiziana MACCARRONE

Consigliere

ha pronunciato la seguente

25 OTT. 2012

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 81/12 R.G. promosso da PALMIERI Deborah, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella De Palma, elettivamente domiciliata in Torino, corso Gal. Ferraris 53, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Eula (l'Avv. De Palma dichiara di volere ricevere le comunicazioni ai numeri di fax o agli indirizzi di PEC indicati in citazione), per procura a margine dell'atto di appello

APPELLANTE

contro

COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE s.p.a., con sede in Courmayeur, in persona dell'Amministratore delegato ing. Danilo Chatrian, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Piergiorgio Martinet e dall'Avv. Michele Carpano, con studio in Torino, via Virle 10, il secondo domiciliatario, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello (comunicazioni al numero di fax e all'indirizzo di PEC indicati nel predetto atto)

APPELLATA

Oggetto: risarcimento di danni

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

Nel richiamarsi a tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui riproposte, piaccia all'Ill.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, nel merito, riformare la sentenza di primo grado n. 472/11, emessa dal

Tribunale di Aosta nel procedimento recante n. 377/010 R.G. e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi,

a) nominare, così come richiesto in primo grado nei modi e termini di legge, consulente tecnico d'ufficio per la quantificazione del danno subito dalla sig.ra Palmieri;

b) ad integrale riforma della sentenza impugnata, sulla base delle risultanze istruttorie, dichiarare la convenuta responsabile dei danni subiti dall'appellante, niuno escluso, in conseguenza della caduta provocata dalle pessime condizioni del fondo della pista da sci in atti indicata;

c) per l'effetto, condannare la Courmayeur Funivie Mont Blanc s.p.a. al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni, patiti, patiendi, tra cui quelli: patrimoniali, morali, biologici ed essenziali e per ogni altro dovuto, niuno escluso, oltre gli interessi dal giorno dell'insorgenza della malattia, con rivalutazione monetaria secondo la stima del OTU a nominarsi;

d) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, C.P.A. e contributo ex art. 15 L.P., di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

oooooooo

Per l'appellata:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- nel merito respingere l'appello confermando l'impugnata sentenza.

Con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 4.3.2010 Deborah PALMIERI conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Aosta la COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE s.p.a. (d'ora in avanti per brevità le FUNIVIE), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali, biologici ed esistenziali ~~ed~~ di ogni altro e qualsiasi ~~danno~~, quantificati in Euro 52.000,00 o nella diversa somma da determinarsi in corso di causa.

A sostegno della domanda esponeva che:

- il 24.2.2005, in vacanza a Courmayeur, in compagnia dell'Avv. Federico De Angelis, mentre rientrava con gli sci sulla pista denominata Internazionale, di media difficoltà (rossa), doveva percorrere un tratto in discesa consistente in un passaggio largo circa 4 metri e lungo una ventina di metri;
- il tratto si presentava ghiacciato e disseminato di sassi e di ramoscelli di albero;
- nell'oltrepassarlo, a causa delle indicate pessime condizioni del manto di neve, cadeva rovinosamente, riportando la rottura del polso destro e un danno permanente, come lo schiacciamento della III vertebra e la rottura della IV vertebra lombare;

In diritto l'attrice sosteneva la responsabilità della società convenuta quale gestore delle piste, che non ne aveva garantito la sicurezza o in alternativa non aveva provveduto a chiuderle. Richiamava le norme di cui alla legge 24.12.2003 n. 363 e in particolare l'art.7. Le FUNIVIE si costituivano e chiedevano accertarsi la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164, 4° comma, c.p.c.; nel merito, respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Eccepevano che l'incidente era avvenuto per fatto ~~e~~ colpa esclusivi della sig. PALMIERI che, percorrendo quel tratto di pista, denominato ponte degli Egiziani, non attuava le opportune precauzioni ed in particolare eludeva le prescrizioni di cui al cartello "RALLENTARE" presente all'imbocco della pista. Produceva ^{no}/~~documentazione~~ per dimostrare che in quel tratto erano presenti segnali di pericolo sia per la presenza

di incroci con altre piste, sia per il restringimento del tratto stesso. Osservavano che nessuna prova era fornita dall'attrice in merito al cattivo stato di manutenzione della pista e allo scarso innevamento, circostanze inverificabili che si contestavano; che la caduta della sig. PALMIERI era stata accidentale e che i primi soccorsi le erano stati prestati dai "pisteur securistes" al vicino Rifugio CAI UGET; che il gestore delle piste non rispondeva dei danni subiti dagli sciatori a seguito di cadute che potevano ritenersi connaturate al normale rischio insito nella pratica sciistica. Altre osservazioni venivano infine svolte circa la quantificazione dei danni.

In diritto le FUNIVIE rilevavano che l'art. 2051 c.c. non esonerava il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e che non solo parte attrice non aveva ottemperato a tale onere, ma le prove documentali in atti dimostravano il contrario. Il Giudice assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza 20.1.2011 ammetteva parzialmente le prove per testi dedotte dall'attrice e sempre parzialmente le prove per interrogatorio e testi dedotte dalla società convenuta. Venivano sentiti alcuni testi e, con ordinanza 7.4.2011, ritenuta la causa matura per la decisione, ^{veniva} fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.

Con sentenza 27.10.2011 il Giudice rigettava integralmente la domanda principale attorea perché infondata e condannava l'attrice al pagamento delle spese di giudizio.

Proponeva appello la sig. PALMIERI con citazione notificata il 14.1.2012, chiedendo l'accoglimento delle ~~le~~ conclusioni riportate in epigrafe, per i motivi che verranno esaminati.

Le FUNIVIE si costituivano e chiedevano il rigetto dell'appello.

Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6.7.2012, in cui le parti richiamavano quelle assunte nei rispettivi atti introduttivi e la causa veniva rimessa a decisione, con termini di 30 giorni per il deposito delle ~~conclusioni~~ ^{conclusioni} e di 20 per il deposito delle memorie di replica.

La sentenza impugnata, dopo aver ritenuto infondata l'eccezione di nullità della citazione, svolge argomentazioni che possono essere così riassunte.

Sono infondate le eccezioni pure tardivamente svolte dalla parte attrice in merito alla corretta indicazione dei testi adottati dalla controparte e alla loro capacità di deporre.

L'accertamento della dinamica del sinistro è unicamente rimesso alla valutazione delle scarse risultanze documentali e alla valutazione delle testimonianze rese dai testi Federico De Angelis, Giuseppe Grange e Marco Darman, il primo ora coniugato con l'attrice, gli altri due dipendenti della società convenuta. Le deposizioni vanno valutate con estrema prudenza critica, perché rese da soggetti comunque legati da vincoli particolari all'una o all'altra parte.

Vengono quindi riportate le deposizioni in questione.

L'attrice ha invocato l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c.

Al fine di accertare quale sia la responsabilità del gestore di impianti sciistici in relazione ai danni occorsi ai loro clienti lungo le piste comprese nel comprensorio di loro pertinenza, occorre individuare la natura giuridica del rapporto intercorrente tra il gestore stesso e l'utilizzatore dell'impianto. Si richiama in proposito la sentenza 6.2.2007 n. 2563 della Cassazione sul contratto di ski-pass e sulla responsabilità del gestore per i danni prodotti ai contraenti da una cattiva manutenzione della pista, sempre che l'evento sia etiologicalamente dipendente dalla suddetta violazione e non invece ascrivibile a caso fortuito.

Nondimeno l'evento lesivo denunciato è avvenuto nel vigore della legge 24.12.2003 n. 363 che regola unitariamente gli obblighi dei gestori con riferimento all'area sciabile attrezzata e quindi a tale portato normativo occorre riferirsi per dare contenuto specifico all'obbligo di manutenzione delle piste, laddove peraltro la stessa Suprema Corte ha ravvisato anche la sussistenza della responsabilità ~~extracon-~~

trattuale per cose in custodia ex art. 2051 c.c. (sent. Trib.Cuneo 14.1.2009).

Vengono richiamati gli artt. 3 e 7 della citata legge e l'art. 8 della legge regionale valdostana 17.3."1002" n. 9. Viene anche richiamato l'art. 6 del regolamento regionale 22.4.1996 n. 2 di esecuzione della suddetta legge e infine è riportato l'art. 9 della legge n. 363/03. Tale complesso normativo consente di dare più specifico contenuto e, al tempo stesso, di delimitare l'ambito oggettivo delle obbligazioni a carico del gestore, avendo in ispecie riguardo alle condizioni ineliminabili di rischio insite in tale attività sportiva e per contro alle situazioni di pericolo atipico evidenziate dal portato normativo come fattori di aggravamento del rischio normalmente insito in siffatte attività e come tale evitabile con il puntuale e diligente adempimento degli obblighi di manutenzione, controllo, vigilanza e soccorso posti a carico del gestore. Occorre ^{considerare} in particolare che le piste sono inserite nell'ambiente naturale, che può presentare all'esterno dei tracciati sciabili caratteristiche molto variabili (boschi, rocce, pendii e corso d'acqua) e subiscono l'influsso della componente climatica tipicamente invernale. Pertanto il potere di controllo, e conseguentemente la responsabilità del gestore, non può ritenersi esteso alle situazioni di rischio naturale esterno normalmente esistenti. Nel caso di specie, pur di fronte alle lacunose ~~risultanze~~ dell'istruttoria, può ritenersi acclarato, come del resto riferito dal teste De Angelis, pure legato da vincoli particolari personali all'attrice, che il tratto di pista ove avvenne l'incidente presentava ^{all'eri} sul lato destro e, sempre sul bordo destro, presenza di ramoscelli, sassi e poca neve sul tracciato, mentre l'intero tratto aveva la presenza di cunette. In relazione ai rilievi sopra esposti, non pare che siffatte condizioni potessero in alcun modo configurare un pericolo cd. atipico per un utente di normale perizia, tenuto conto che solo un lato estremo del tracciato presentava condizioni - peraltro ben visibili - particolarmente critiche, mentre la sede residua di percorrenza risultava in ^{buo-}

no stato, non ostandovi certamente la presenza di cunette. Non è dato di capire dalla deposizione De Angelis se il fondo della pista fosse coperto di neve dura o ghiaccio vivo. Dai bollettini (doc. 33-34) prodotti dalla stessa attrice risulta peraltro che la copertura nevosa nel luogo della caduta era ampiamente sufficiente a garantire un buon innevamento della pista ed è da ritenere con tutta verosimiglianza che fosse riscontrabile un fondo nevoso compatto, ma ben difficilmente ghiacciato in senso proprio.

Quanto ai segnali di pericolo - la cui presenza era stata negata dal De Angelis - le dettagliate dichiarazioni rese dal direttore delle piste e dal pisteur intervenuto nel soccorso dell'attrice inducono invece a ritenere adeguatamente provato che il collegamento in questione fosse caratterizzato da plurime indicazioni di restringimento della sede di percorrenza, di incroci sul percorso e di avvisi che imponevano di rallentare, né pare che lo stato del fondo giustificasse od imponesse l'apposizione di particolari segnalazioni di un cattivo stato della pista o ne rendesse necessaria la chiusura.

I rilievi esposti valgono, da un lato, ad elidere ogni nesso causalmente rilevante tra le condizioni generali del tracciato, e quindi la condotta del gestore dell'impianto nella sua manutenzione e l'evento lesivo, da ascriversi piuttosto al fatto del danneggiato e quindi al caso fortuito; dall'altro ad elidere ogni responsabilità della società convenuta anche sul piano contrattuale, non configurandosi un inadempimento rilevante a fronte di un obbligo inesigibile di eliminazione dei pericoli tipici ineludibili nella pratica dell'attività sciistica.

Secondo il teste De Angelis la sig. Palmieri cadde sul bordo destro del tracciato dove c'erano ramoscelli e pietre, ben visibili e non presenti sul resto del percorso, sicché tali ostacoli sarebbero stati agevolmente evitabili per qualunque sciatore di media perizia ed esperienza.

Di supposti ritardi ingiustificabili nell'attivazione dei soccorsi manca qualsiasi prova.

Contro la sentenza proponeva appello la sig. PALMIERI, con citazione notificata il 17.1.2012, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, per i motivi che verranno esaminati.

Le FUNIVIE si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello.

Respinta l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 6.7.2012 le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle di cui ai rispettivi atti introduttivi e la Corte rimetteva la causa a decisione, assegnando termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per il deposito delle memorie di replica. Parte appellata ha depositato la comparsa conclusionale, parte appellante la memoria di replica.

oooooooo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello la sig. PALMIERI lamenta che erroneamente il primo Giudice abbia ritenuto ammissibile la testimonianza del sig. Matteo DARMAN, non indicato ritualmente con nome e cognome, ma come "Luca Matteo".

Nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. le FUNIVIE indicarono come testi, oltre a Giuseppe GRANGE, "Luca Matteo (Pisteurs)". Nell'udienza del 5.4.2011 venne introdotto un teste che dichiarò di chiamarsi DARMAN Matteo, "pisteur" presso le FUNIVIE e che Luca era un suo collega.

La Corte ritiene l'eccezione dell'appellante infondata, essendo stati indicati due testi con il nome di battesimo, ma anche con l'indicazione dell'attività da loro svolta di "pisteurs", cioè addetti alla manutenzione delle piste ed essendo quindi essi sufficientemente identificabili.

Con il secondo motivo l'appellante sostiene che i due testi indotti dalle FUNIVIE sono incapaci di testimoniare in quanto dipendenti della società, che potrebbe convenirli in giudizio in garanzia per essere responsabili dei fatti che hanno dato origine alla controversia.

La Corte ritiene anche questa eccezione infondata, perché non si vede

a che titolo le FUNIVIE avrebbero potuto far intervenire i due testimoni loro dipendenti nella causa in corso.

Con un terzo motivo la sig. PALMIERI lamenta che vi sia stato un ritardo nei soccorsi, richiamando la deposizione del De Angelis. Il motivo è comunque irrilevante perché, anche ammesso per ipotesi che vi sia stato un qualche ritardo nei soccorsi, non si vede né è spiegato che danno abbia potuto provocare all'attuale appellante.

Gli ulteriori motivi di appello possono essere così riassunti (da pag. 10 in avanti).

Quanto alla deposizione del De Angelis, contrariamente a quanto esposto in sentenza, in nessuna delle dichiarazioni rese dal teste è riscontrabile l'espressione "bordo destro della pista", poiché le sue dichiarazioni fanno riferimento a "lato destro", per cui si deve intendere quello che parte dalla mediana sino al margine estremo, destro nel caso di specie; inoltre il teste non ha mai dichiarato che ramoscelli e pietre sul lato destro del tracciato fossero ben visibili, mentre lo stesso Giudice espone che l'intero tratto presentava la presenza di cunette, che di per sé impediscono impediscono un'ampia e corretta visuale.

La larghezza della pista ove avvenne l'incidente era di 4-5 metri di questa solo la metà era praticabile. Non si vede come in tale situazione si potesse sciare con sicurezza sul lato sinistro, delimitato da una rete di protezione e con fondo ghiacciato.

La stessa sentenza riconosce che la pista era in condizioni particolarmente critiche, ma poi inspiegabilmente relega tali condizioni ad un lato estremo di essa.

Con riferimento alla normativa valdostana, ove dispone che la presenza di piccole pietre non è da considerare ostacolo per lo sciatore, si osserva che da nessun documento o prova risulta che fossero presenti piccoli sassi, essendosi sempre parlato di pietre.

I bollettini nivometeorologici della Valle d'Aosta non sono specifici alla zona ove è avvenuto l'incidente e danno solo indicazioni di massima.

L'esatta altitudine della pista e la sua esposizione non sono riscontrabili da nessuna documentazione rilasciata da organi ufficiali, depositata in atti.

→ L'incidente occorso alla sig. PALMIERI, come dimostrato dalla prova testimoniale, è dovuto a causa esclusiva della società convenuta, che non adottò tutte le misure necessarie ed indispensabili per la messa in sicurezza della pista. Essa era priva del fondo nevoso, cosparsa di sassi e ramoscelli e la neve dove c'era^{era} ghiacciata; pertanto andava chiusa, come prescritto dall'art. 7 della legge n. 363/03.

In ogni caso i testi indotti dalle FUNIVIE nulla hanno detto in merito alle condizioni delle piste.

La presenza dei cartelli di avvertimento è stata esclusa dal teste De Angelis; ad ogni buon conto i testi Darman e Grange hanno parlato al presente e nulla hanno detto sulla loro esistenza all'epoca dei fatti; in ogni caso la "cartellonistica" era generica e nessuno ha indicato la presenza di specifici cartelli che avvertissero gli sciatori sulle condizioni della pista.

Il De Angelis ha dettagliatamente segnalato le precarie condizioni della pista e la dinamica dell'incidente; vi era un'unica rete di protezione sul lato sinistro del percorso.

Sulla manutenzione della pista nulla hanno detto i testi Darman e Grange. Controparte non ha prodotto alcuna fotografia dei luoghi oggetto di causa, che cristallizzasse incontrovertibilmente la presenza di cartelli, nè ha contestato quella prodotta dalla Difesa PALMIERI.

La chiarezza e coerenza intrinseca della deposizione De Angelis non consente di dubitare della sua attendibilità e si tratta d'altra parte dell'unico teste oculare.

E' quindi inconfutabile il nesso causale tra il danno lamentato e la responsabilità della convenuta.

Il Giudice ha errato nel considerare attendibili e probanti le sole deposizioni di parte avversa.

La responsabilità del gestore delle piste di sci è prevista dagli articoli 3, 7 e 4 della legge n. 363/03.

Da ciò deriva che il gestore deve essere ritenuto custode della pista e ne è oggettivamente responsabile per i danni ricollegabili alla presenza di ostacoli. Egli è titolare di una posizione di garanzia, che trova fondamento nella sussistenza di un ruolo decisivo e organizzativo rispetto alle strutture poste sotto la sua direzione. Ha pertanto l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di eventi lesivi. La posizione di garanzia del gestore coinvolge una serie di obblighi progressivi, che possono anche imporre la chiusura dell'area sciabile. Secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale, oltre alla scrupolosa osservanza degli obblighi imposti dalla legge, il gestore deve rispettare il fondamentale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. Una seconda posizione rileva invece nell'art. 2051 c.c. la fonte dell'obbligo in esame. Si richiama in proposito giurisprudenza di Cassazione.

Il più recente orientamento della Suprema Corte (sent. 6.2.2007 n. 2563) ha affermato la natura contrattuale della responsabilità, anche con riguardo ad eventi dannosi verificatisi nella fase di discesa, e non limitatamente alla fase di trasporto mediante gli impianti di risalita. Tale ricostruzione operata dalla Cassazione trova conforto nella disciplina di cui alla legge n. 363/03. La citata giurisprudenza, muovendo dalla ricostruzione unitaria del fenomeno, ha ravvisato anche la sussistenza di responsabilità extracontrattuale per cose in custodia, da intendersi in rapporto di cumulatività e non di alternatività rispetto a quella contrattuale.

Ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.

Sulle modalità dell'incidente.

Vi è un unico teste oculare dell'incidente, il sig. Federico De Angelis, che al momento della deposizione (aprile 2011) era marito della sig. PALMIERI ed ha precisato che al momento dell'incidente era amico, non fidanzato della signora.

Il teste ha dichiarato che:

- sciavano insieme scendendo dalla Pista Internazionale;
- il tratto in cui avvenne l'incidente era largo circa 4-5 metri;

- nel punto di accesso a tale tratto non vi erano segnali di pericolo;
- all'imbocco di tale passaggio stretto c'era un cartello che segnalava la chiusura di un tratto di pista a sinistra, forse per mancanza di neve;
- nel passaggio stretto vi erano cunette, le piste in genere erano molto ghiacciate; sul lato destro c'era la presenza di ramoscelli e sassi e poca neve; il fondo della pista era molto scivoloso, " lo direi ghiacciato"; "non so dire se fosse neve dura o ghiaccio vivo";
- "Io ho visto come è dove è caduta la Palmieri, a poca distanza da me, attraversando il lato destro dove c'erano pietre e ramoscelli. E' caduta all'indietro e per inerzia è scivolata verso valle".

A giudizio della Corte non vi è ragione di dubitare della complessiva attendibilità della deposizione, malgrado il vincolo di coniugio del teste con la parte attrice. La testimonianza è coerente con il dato di fatto - incontestato e risultante anche dalle fotografie prodotte dall'attrice, sia pure scattate qualche anno dopo l'incidente - della strettezza del tratto di pista in questione. Le modalità descritte della caduta della signora sono di per sé attendibili. E' credibile che sul lato destro della pista vi fossero ramoscelli e pietre, essendo quel lato immediatamente a ridosso di una ripida scarpata con abeti.

Nessuna altra indicazione sulle condizioni della pista è venuta dai testi indotti dalle FUNIVIE, i quali hanno essenzialmente riferito sulla esistenza di cartelli di segnalazione all'imbocco e alla fine del tratto di pista.

Su tali due deposizioni (Grange e Darman) occorre sottolineare che l'indicazione della esistenza di cartelli è riferita al presente ("c'è il cartello... c'è la segnaletica..."), salva la precisazione del Grange, rispondendo sul capitolo 4: " All'imbocco della pista c'era e c'è uno striscione con un cartello di avviso di rallentare per strettoia posizionato a fianco come a documento n. 1 in atti nel fascicolo di parte convenuta".

Tali deposizioni non apportano alcun sicuro elemento di prova sulla esistenza e sul contenuto di cartelli di segnalazione riferiti al giorno dell'incidente; anche la precisazione ricordata del Grange è generica, perché non spiega quando "c'era" lo striscione con ~~con~~ avviso di rallentare. D'altra parte, tutte le capitolazioni delle FUNIVIE sulla segnaletica (cap. da 4 a 9) sono ~~tutte~~ al tempo presente.

Sulla responsabilità per l'incidente

Come si è ricordato, il primo Giudice ha inquadrato la responsabilità del gestore delle piste (pacificamente, le FUNIVIE) sia nell'ambito contrattuale che in quello extracontrattuale. Tale ratio decidendi è ripresa nell'appello e non è contestata dalla società appellata.

Il Tribunale ha richiamato, per la responsabilità contrattuale, la sentenza 6.2.2007 n. 2563 della Cassazione, secondo cui: " Il contratto di ski-pass - che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito - presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia ~~ex~~ ogicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ~~as~~crivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale".

Applicando tali principi al caso di specie, era obbligo per le FUNIVIE di mantenere in sicurezza il tratto di pista ove cadde e si ferì la sig. PALMIERI. Gli articoli 3 e 7 della legge n. 363/03 dispongono che ~~che~~ i gestori delle piste assicurano la pratica ~~delle~~ attività sportive in condizioni di sicurezza, hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate

protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo; qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato; qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa.

La situazione di fatto della pista ove avvenne l'incidente era quella descritta nella deposizione De Angelis: una pista larga 4-5 metri, con la parte destra per chi scendeva che presentava sassi, ramoscelli e poca neve. La pista non era quindi certamente in buone condizioni di manutenzione; tali condizioni avrebbero almeno dovuto essere segnalate; all'occorrenza la pista avrebbe dovuto essere chiusa. Non vi è prova - e la prova era a carico delle FUNIVIE - che tale situazione fosse segnalata adeguatamente. Anche a voler ammettere che ci fosse un cartello di "rallentare", esso non era certamente sufficiente.

In base alla deposizione De Angelis il nesso causale tra le condizioni della pista e la caduta è evidente.

La Corte non condivide la motivazione del Tribunale là dove afferma che non si configura un inadempimento rilevante a fronte di un obbligo inesigibile di eliminazione dei pericoli tipici ineludibili nella pratica dell'attività sciistica, tenuto anche conto che gli ostacoli (ramoscelli e pietre sul bordo destro del tracciato) erano ben visibili e non presenti sul resto del percorso, sicché essi sarebbero stati agevolmente evitabili per qualunque sciatore di media perizia ed esperienza. Non si vede perché non fosse esigibile da parte delle FUNIVIE l'obbligo di eliminare pietre e ramoscelli caduti su una parte della pista, quando la legge impone di tenere le piste in condizioni di sicurezza e non è certo impossibile ripulirle da ostacoli di quel genere, o almeno segnalarli adeguatamente (con cartelli, nastri o altri mezzi). Tutto ciò era ~~era~~ tanto più doveroso perché si trattava di una pista piuttosto stretta e ripida e il cui lato sinistro era protetto da una rete (v. fotografie prodotte) a cui era pericoloso avvicinarsi troppo nel fare le curve per il rischio di toccarla con gli sci. 

In conclusione, va affermata la responsabilità delle FUNIVIE per l'incidente subito dalla sig. PALMIERI.

La presente sentenza non è definitiva, perché la causa deve ancora essere istruita per la quantificazione del danno, in particolare con la consulenza d'ufficio medico-legale chiesta dall'appellante.

P.Q.M.

pronunciando non definitivamente;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

in riforma della sentenza 27.10.2011 del Tribunale di Aosta:

dichiara COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE s.p.a. responsabile dell'incidente sciistico subito da PALMIERI Deborah in Courmayeur il 24.2.2005;

dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della III Sezione civile della Corte di appello, il 12.10.2012.

Il presidente f.f. est.

Funzionario Giudiziario
SANTOSTEFANO Tommaso

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 24/10/12 il Cancelliere

DEPOSITATA alla Corte
d'Appello di Torino, il 25 OTT. 2012
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Funzionario Giudiziario
SANTOSTEFANO Tommaso